

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 43 del 13/02/2002

Deliberazione n. 43 del 13/02/2002 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.2

È in contrasto con l'art.17, co. 12, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m. l'affidamento di una parte dell'incarico, attribuito al titolare di uno studio e non ad un'associazione di professionisti, ad altro professionista, collaboratore di studio del progettista originario.

Deliberazione n. 43 del 13/02/2002 legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.3.2

Tra le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m. applicabili, ai sensi dell'art.2, co.2, lett.b), della legge quadro, alle società a capitale misto, create per l'affidamento diretto di un servizio pubblico, è ricompresa anche la disposizione di cui all'art.24, co.6, della cit. legge, relativa ai limiti d'importo entro i quali è possibile fare ricorso alla realizzazione di lavori in economia, senza che la natura imprenditoriale dell'attività di realizzazione dell'oggetto sociale assegnato alle società a capitale misto consenta di superare i limiti che l'ordinamento pone quanto alla forma d'esecuzione dei lavori c.d. in economia. Ai sensi dell'art.2, co.2, lett.b), della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., è la destinazione ultima del prodotto fornito dalle società a capitale misto che assurge ad elemento di discriminazione per l'applicazione della normativa in essa contenuta e non il carattere imprenditoriale o meno dell'attività svolta.